



CODICE ETICO, PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E COLLEGI DISCIPLINARI



**TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI****1. OGGETTO E FINALITÀ**

- 1.1 Il presente Codice, previsto dall'articolo 45.3. dello Statuto dell'Associazione della Croce Rossa Italiana, ed in armonia con le altre disposizioni in esso contenute, si prefigge di uniformare i comportamenti dei soci e del personale dipendente all'applicazione dei Principi Fondamentali e dei valori del Movimento Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa (di seguito anche soltanto "Movimento" o "Croce Rossa"), nel rispetto dell'articolo 3 della Costituzione.
- 1.2 Gli ideali del Movimento si manifestano in tutto il mondo, non solo negli effetti tangibili del lavoro in innumerevoli città, villaggi e quartieri, ma anche in maniera da influenzare le mentalità e il cuore delle persone. La Croce Rossa è percepita, in larga misura, come un "bene pubblico": a disposizione di tutti, in tutto il mondo, per prevenire e ridurre la sofferenza umana. Tutto ciò che viene detto e fatto s'ispira ai Principi Fondamentali di Umanità, Imparzialità, Neutralità, Indipendenza, Volontariato, Unità e Universalità. Questi Principi sono basati su valori comuni, legati alle persone, all'integrità, al partenariato, alla diversità, alla *leadership* e all'innovazione, che guidano il modo di lavorare della Croce Rossa.
- 1.3 Universalmente riconosciuti, oggetto di fiducia e tutela la giuridica, gli emblemi della Croce Rossa, della Mezzaluna Rossa e del Cristallo Rosso sono i simboli della presenza del Movimento. Un *network* rispettato, composto di decine di milioni tra volontari e membri, porta avanti un lavoro quotidiano.
- 1.4 I soci e i dipendenti della CRI promuovono la dignità delle persone in ogni luogo, e agiscono in accordo con i Principi Fondamentali e con il presente Codice etico, che rappresenta un codice di comportamento cui hanno l'obbligo di attenersi e conformarsi coloro che, a qualsiasi titolo, fanno parte dell'Associazione e operano in essa.
- 1.5 Qualsiasi azione non può prescindere dal rispondere positivamente alle seguenti domande:
- a. è quest'azione in accordo con i Principi Fondamentali e con il Codice di condotta?
 - b. è quest'azione conforme alle politiche, procedure e linee guida?
 - c. è quest'azione lecita secondo le leggi del paese in cui sono?
 - d. quest'azione mette in luce positivamente, o almeno non negativamente, la Croce Rossa Italiana e me?
 - e. esiste un'azione alternativa per cui io possa rispondere "sì" per ognuna di queste domande?
- 1.6 Il Codice etico è finalizzato alla realizzazione di un sistema di azione teso a garantire procedure e comportamenti volti a prevenire attività illegittime o illecite, a migliorare l'efficienza, l'efficacia, la trasparenza dell'azione amministrativa e la qualità della regolazione, a soddisfare i bisogni della collettività, informando la stessa dei comportamenti che può attendersi dai destinatari indicati dall'articolo 2.



2. AMBITO DI APPLICAZIONE

- 2.1 I destinatari dei principi e delle disposizioni contenute nel presente Codice etico sono i Soci, i Presidenti, i componenti dei Consigli Direttivi ed i Commissari ad ogni livello, i dirigenti, i dipendenti, i collaboratori, i consulenti e delegati internazionali e, in generale, chiunque operi per conto della CRI.
- 2.2 In particolare:
- a. i Presidenti/Commissari e i componenti dei Consigli Direttivi ad ogni livello sono tenuti, nell'espletamento del mandato, ad ispirarsi ai principi del presente Codice etico;
 - b. il Segretario Generale ed i dirigenti tutti, nell'espletamento delle proprie funzioni e nel dare concreta attuazione agli indirizzi degli organi politici, si ispirano ai principi del presente codice etico;
 - c. i Soci, i dipendenti, i collaboratori e tutti coloro i quali operano per conto della CRI sono tenuti ad adeguare i propri comportamenti alle disposizioni del codice etico.
- 2.3 I rapporti tra la Croce Rossa Italiana ed i propri Soci o dipendenti sono regolati dalle disposizioni statutarie, dai regolamenti interni, dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e dai regolamenti propri dell'Associazione, in conformità agli Statuti ed alle Raccomandazioni del Movimento Internazionale.

**TITOLO II – I PRINCIPI DI RIFERIMENTO****3. PRINCIPI DI RIFERIMENTO**

- 3.1 I destinatari indicati dall'articolo 2 ispirano i propri comportamenti ai Principi Fondamentali del Movimento e ai principi di onestà e correttezza, legalità, imparzialità e parità di trattamento, trasparenza e completa informazione, proporzionalità, assenza di abuso di potere, corretto utilizzo dei beni, nonché prevenzione del conflitto di interesse e lotta alla corruzione, di cui al presente titolo.

4. ONESTÀ E CORRETTEZZA

- 4.1 L'onestà è il principio di riferimento per tutte le attività della CRI e costituisce elemento imprescindibile delle sue azioni.
- 4.2 I comportamenti dei destinatari indicati all'articolo 2 sono improntati ai principi di correttezza, collaborazione, lealtà e reciproco rispetto.

5. LEGALITÀ

- 5.1 La cornice legale, nella quale operano i destinatari di cui all'articolo 2, è costituita dagli Statuti e dai regolamenti interni della Croce Rossa Italiana, dalla legislazione nazionale vigente, dalle Convenzioni di Ginevra del 1949 con i relativi Protocolli Aggiuntivi, dagli Statuti e dalle risoluzioni del Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa e dalle risoluzioni e le decisioni dell'Assemblea Generale della Federazione Internazionale.
- 5.2 I destinatari di cui all'articolo 2, agiscono nel rispetto delle norme e delle procedure previste dalla normativa vigente, vigilando affinché le decisioni, che incidono sulla collettività, siano conformi alla legge ed al pubblico interesse.

6. IMPARZIALITÀ E PARITÀ DI TRATTAMENTO

- 6.1 I destinatari di cui all'articolo 2:
- a. garantiscono il rispetto del principio della parità di trattamento, ovvero, nell'ipotesi di disparità di trattamento (ovvero nel caso di trattamento e protezione offerti dal Diritto Internazionale Umanitario o dalla legislazione internazionale sui Diritti Umani ai più vulnerabili, quali bambini e donne, o qualora siano richieste competenze specifiche certificate o idoneità fisiche, come il certificato medico per poter svolgere specifici servizi), che la stessa sia giustificata da aspetti obiettivi e pertinenti al caso concreto;
 - b. evitano qualsiasi discriminazione ingiustificata tra le persone basata su nazionalità, genere, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, opinioni politiche o di altro genere, o qualunque criterio analogo, appartenenza a una minoranza nazionale, proprietà, nascita, *handicap*, età od orientamento sessuale.

7. TRASPARENZA E COMPLETA INFORMAZIONE

- 7.1 I destinatari di cui all'articolo 2:



- a. assumono iniziative e decisioni nella massima trasparenza senza favorire alcun gruppo di interessi o singolo individuo ed evitano di creare o fruire di situazioni di privilegio;
- b. si adoperano per assicurare la veridicità, l'accuratezza, la chiarezza e la completezza dell'informazione sia all'esterno che all'interno della C.R.I., con una comunicazione facile e di immediata comprensione.

8. PROPORZIONALITÀ

- 8.1 I destinatari di cui all'articolo 2, in osservanza del Principio Fondamentale d'Imparzialità, assicurano la proporzionalità tra risorse e bisogni e che le misure adottate siano proporzionali all'obiettivo perseguito.

9. ASSENZA DI ABUSO DI POTERE

- 9.1 I destinatari di cui all'articolo 2, esercitano le competenze unicamente per le finalità per le quali sono state conferite dalle disposizioni vigenti a tutela dell'interesse pubblico e della CRI.

10. CORRETTO UTILIZZO DEI BENI

- 10.1 I documenti, gli strumenti di lavoro, le postazioni informatiche, i servizi telematici, gli apparecchi di telefonia fissa e mobile, i veicoli e gli altri beni materiali e immateriali della CRI:
 - a. sono utilizzati esclusivamente e strumentalmente per la realizzazione dei fini istituzionali e con le modalità dalla stessa fissate;
 - b. non possono essere utilizzati per finalità personali, né essere trasferiti o messi a disposizione di terzi, ferma restando l'applicazione di specifiche disposizioni normative;
 - c. sono utilizzati e custoditi con la medesima diligenza di un bene proprio;
 - d. sono utilizzati con osservanza ai criteri di economicità e sostenibilità ambientale.

11. PREVENZIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSE E LOTTA ALLA CORRUZIONE

- 11.1 I destinatari di cui all'articolo 2 perseguono unicamente gli interessi e fini della CRI e in particolare, si adoperano al fine di prevenire situazioni di conflitto di interesse, astenendosi in ogni caso dal partecipare ad attività o decisioni che determinano tali situazioni di conflitto di interesse, ovvero in presenza di evidenti ragioni di opportunità.
- 11.2 La CRI, in coerenza con i principi di onestà e trasparenza, si impegna a mettere in atto misure necessarie a prevenire ed evitare fenomeni di corruzione o conflitto di interessi.
- 11.3 I componenti dei Consigli Direttivi a tutti i livelli devono fare il massimo per assicurare che le loro funzioni non siano fonte di conflitto di interesse. Nel caso di conflitto di interesse, il membro del Consiglio Direttivo è tenuto ad astenersi dal prender parte a processi decisionali, e detto conflitto è risolto nell'unico interesse della Croce Rossa Italiana.



TITOLO III – DIRITTI E DOVERI

12. RESPONSABILITÀ DELLA CRI NEI CONFRONTI DEGLI APPARTENENTI

12.1 In base alle raccomandazioni della Federazione Internazionale delle Società Nazionali di Croce Rossa e di Mezzaluna Rossa, l'Associazione della Croce Rossa Italiana deve:

- a. mantenere al centro le persone ed il loro valore come individui unici;
- b. incoraggiare lo spirito di volontariato;
- c. stimolare in particolare i giovani, tenendo conto che la metà della popolazione del globo ha meno di 21 anni;
- d. promuovere l'innovazione e la creatività, valorizzando lo spirito d'iniziativa di ciascun membro;
- e. fare in modo che gli appartenenti alla CRI si sentano i benvenuti, garantendo l'integrazione nella vita della Società Nazionale;
- f. cercare l'eccellenza nel suo lavoro, assicurando una *leadership* integra, trasparente e condivisa;
- g. insistere sull'importanza della collaborazione con gli altri per l'espletamento dei vari compiti;
- h. assicurare l'orientamento dei nuovi Soci e dare le disposizioni necessarie alla loro formazione, affinché possano svolgere in modo adeguato e professionale i compiti loro assegnati;
- i. identificare i bisogni, trovare le risposte necessarie ed elaborare programmi ai quali i Soci possano partecipare condividendone gli obiettivi;
- j. garantire l'integrazione degli appartenenti alla CRI nella vita associativa della Società Nazionale;
- k. garantire ai Soci costante comunicazione e periodico aggiornamento sulle attività e sulle decisioni degli organi rappresentativi;
- l. arruolare i soci e dipendenti indipendentemente dalla razza, dal sesso, dalla classe sociale, dalla religione, dall'opinione politica e dalla lingua o ogni criterio simile;
- m. fornire agli appartenenti alla CRI la documentazione necessaria per essere aggiornati regolarmente sulle questioni concernenti il Movimento, a livello nazionale ed internazionale;
- n. consegnare ai Soci e ai dipendenti il testo del presente Codice etico e buona condotta.

13. DIRITTI DEGLI APPARTENENTI ALLA CRI

13.1 I rapporti tra l'Associazione ed i propri Soci o dipendenti sono regolati dalle disposizioni dello Statuto, le normative in materia e dal presente Codice, e si ispirano alle seguenti parole chiave:

- a. compiti: ciascun Socio ha il diritto di aver assegnati dei compiti e delle responsabilità che corrispondano alla sua indole ed alla sua preparazione;
- b. uguaglianza: l'appartenente alla CRI ha diritto ad essere trattato, in ogni circostanza, in modo equo, indipendentemente da genere, razza, lingua, orientamento sessuale, convinzioni politiche, filosofiche o religiose;



- c. protezione: l'appartenente alla CRI ha diritto alla protezione dell'Associazione contro ogni ingerenza o aggressione dei quali è vittima in ragione della sua funzione. L'Associazione ha il dovere di prendere pubblicamente la difesa del Socio o dipendente vittima di accuse gravi non fondate, per ristabilire il suo onore e la sua reputazione. In caso di difficoltà professionali o personali che hanno influenza sul suo impegno, l'appartenente alla CRI può fare appello per via gerarchica, per trovare soluzioni adeguate;
- d. libertà d'espressione: la libertà d'espressione è un diritto fondamentale dell'appartenente alla CRI. Anche le critiche costruttive, infatti, trasmesse tramite i canali interni appropriati, contribuiscono al dinamismo interno dell'Associazione. Per quanto concerne le dichiarazioni all'esterno dell'Associazione, si rinvia alle disposizioni contenute negli articoli seguenti del presente Codice. Resta, in ogni caso, garantito il diritto di informazione e di critica dell'esistente, subordinato al limite esplicito del buon costume e di quelli codificati da dottrina e giurisprudenza su principi impliciti desunti dalla Costituzione;
- e. diritti di *privacy*: il trattamento di dati personali, di notizie e fonti che rientrano nella sfera della *privacy* di ogni individuo, socio o dipendente, è per legge tutelato. È dovere di tutti gli associati mantenere riservate le notizie e le informazioni concernenti i dati personali appresi nell'esercizio delle proprie attività. È diritto di tutti gli associati rivendicare il rispetto del diritto alla riservatezza, del diritto all'identità personale e della dignità degli interessati, rientrando queste materie nella sfera della tutela delle libertà personali costituzionalmente garantite;
- f. uguale trattamento: i soci tutti hanno il diritto-dovere di garantire imparzialità e indipendenza nell'esercizio dei compiti e delle funzioni affidate, anche al fine di garantire la piena attuazione del principio della parità di trattamento dei cittadini;
- g. buona fede: è garantita a tutti la libertà di candidarsi a cariche elettive. Tale libertà deve compiersi in assenza di qualsiasi conflitto di interesse tra le proprie attività e quelle richieste dall'Associazione, qualora si arrivi a ricoprire cariche elettive all'interno della stessa.

14. RESPONSABILITÀ DEGLI APPARTENENTI NEI CONFRONTI DELLA CRI

14.1 Gli appartenenti alla CRI sono tenuti a:

- a. conoscere e osservare il Codice etico dell'Associazione, lo Statuto e le principali normative che regolano l'ordinamento dell'Associazione e le attività dei suoi Soci;
- b. agire secondo i Principi Fondamentali del Movimento Internazionale della Croce Rossa e promuovere la loro diffusione, condividendo la politica di volontariato della Croce Rossa;
- c. rispettare le regole concernenti l'uso dell'emblema e impedirne ogni abuso;
- d. essere consapevoli che, lavorando per il Movimento Internazionale, essi rappresentano il Movimento e i suoi ideali;
- e. non ledere l'Associazione ed il Movimento Internazionale in nessun modo, ivi compreso l'utilizzo dei social *network*;
- f. prestare costantemente attenzione ai bisogni delle persone, anche quando non si è in servizio attivo o non si indossa la divisa;



- g. espletare la propria missione senza discriminazione alcuna riguardo la nazionalità, il genere, la razza, l'orientamento sessuale, le opinioni politiche o le credenze filosofiche o religiose dei fruitori o beneficiari dei servizi svolti;
- h. rispettare il desiderio di discrezione di coloro che sono aiutati;
- i. instaurare rapporti di lavoro positivi con gli altri volontari o colleghi, prendendo coscienza dell'importanza dell'interazione;
- j. rispondere ai bisogni altrui con maturità, simpatia e professionalità;
- k. servire le persone nella misura dei mezzi e delle risorse disponibili, dimostrandosi aperti e perseveranti nella propria azione.

15. DOVERI DEGLI APPARTENENTI ALLA CRI

- 15.1 Gli appartenenti alla CRI, con specifico riferimento a coloro i quali sono titolari di un ufficio, o che sono stati eletti o nominati in posizione politica di alto livello nella pubblica amministrazione o di un partito politico, sono tenuti ad agire in osservanza delle seguenti disposizioni:
- a. lealtà: l'appartenente alla CRI è legato all'Associazione da spirito e sentimenti di lealtà. Agisce secondo i Principi Fondamentali del Movimento Internazionale della Croce Rossa e promuove la loro diffusione;
 - b. imparzialità: nell'esecuzione dei propri compiti l'appartenente alla CRI è onesto, imparziale ed equo. Evita qualunque comportamento arbitrario che possa recare danno a una persona, un gruppo o ad una qualunque entità. In ogni circostanza risponde ai bisogni legittimi dell'individuo senza trattamento preferenziale o discriminazione alcuna riguardo la nazionalità, la razza, la lingua, il genere, le opinioni politiche, filosofiche o le credenze religiose;
 - c. indipendenza: l'azione dell'appartenente alla CRI è basata sui Principi Fondamentali del Movimento Internazionale e sulle regole etiche adottate nel presente Codice. La sua condotta non può essere influenzata dai fattori esterni, compresi quelli di natura politica, né alterata da interessi personali;
 - d. responsabilità: l'appartenente alla CRI, conscio dell'importanza dei propri compiti e delle correlate responsabilità, si comporta in modo tale da conquistare e mantenere la fiducia delle comunità nei confronti dell'Associazione, anche offrendo il miglior servizio possibile nel rispetto dell'individuo e prestando costantemente attenzione ai bisogni delle persone;
 - e. competenza ed efficacia: l'appartenente alla CRI agisce in base alle proprie competenze e conoscenze per eseguire al meglio e con rigore i compiti che gli sono affidati. Applica le procedure stabilite dall'Associazione con efficacia ed attenzione. Risponde ai bisogni altrui con maturità, simpatia e professionalità;
 - f. responsabilità delle risorse: l'appartenente alla CRI deve utilizzare le risorse disponibili secondo i criteri di economicità e sostenibilità ambientale;
 - g. rispetto dell'Emblema: l'appartenente alla CRI agisce nel rispetto delle regole concernenti l'uso dell'emblema (così come stabilito dalle Convenzioni di Ginevra, i Protocolli aggiuntivi e le direttive sull'utilizzo dell'emblema) e ne impedisce ogni abuso;
 - h. conflitto d'interesse: l'appartenente alla CRI deve evitare il conflitto d'interesse nell'esercizio delle funzioni assegnate e agire nell'interesse superiore della Croce Rossa Italiana, ponendo tali interessi sopra qualsiasi altro, compresi



quelli di membri della famiglia o persone vicine. Il conflitto d'interesse nasce da una situazione nella quale l'interesse privato o personale è suscettibile d'influenzare l'esercizio imparziale e obiettivo delle funzioni istituzionali. L'interesse privato o personale dell'appartenente alla CRI comprende ogni vantaggio in favore di se stesso o di terzi a lui connessi;

i. interessi economici: l'appartenente alla CRI non può conservare o acquisire, direttamente o indirettamente, all'infuori di quanto previsto, degli interessi di natura economica o di importanza tali che siano suscettibili di compromettere la sua indipendenza nell'esercizio delle sue funzioni;

j. regali: una prudenza particolare è raccomandata all'appartenente alla CRI allorché gli sono offerti regali in relazione alla sua attività. Quale regola generale l'interessato scoraggerà il dono di qualunque regalo che non sia di modico valore;

k. pubblicazioni e conferenze: è vietato all'appartenente alla CRI il rilascio di interviste a soggetti terzi, l'organizzazione di conferenze stampa o la pubblicazione di testi o articoli relativamente ad attività o materie rientranti nei compiti e nelle finalità istituzionali della Croce Rossa Italiana. I Presidenti dei Comitati, ai vari livelli territoriali, sono in via esclusiva gli organi titolati a gestire i rapporti con organi di stampa o di comunicazione di qualsivoglia natura, secondo il criterio di competenza determinato dalla dimensione locale, regionale o nazionale dell'argomento o attività oggetto della comunicazione, ovvero della specifica competenza attribuita per materia dallo Statuto o dai Regolamenti interni alla titolarità dei vari organi rappresentativi della CRI. Nel rispetto dell'applicazione del medesimo criterio sono disciplinate le richieste di collaborazione di Enti, Istituti ed organismi per l'elaborazione di dati statistici, storici, sociologici e scientifici riguardanti l'Associazione. Tutti i documenti prodotti dall'Associazione sono riservati. L'accesso ai documenti è disciplinato a norma di Statuto. Tale disposizione ha lo scopo di salvaguardare l'omogeneità delle informazioni che riguardano l'Associazione davanti l'opinione pubblica ed i *partner* istituzionali. L'assegnazione di responsabilità chiare ai Presidenti/Commissari, quali rappresentanti dell'Associazione sul territorio, mira a salvaguardare l'immagine, l'unità e l'integrità dell'operato, delle strategie e delle politiche, richiamando i soggetti responsabili dell'associazione rispetto all'esterno. La disposizione non intende limitare in nessun modo gli spazi della normale vita partecipativa e democratica dei Soci, così come previsto dallo Statuto e dai Regolamenti. Con particolare riferimento ai dipendenti, il Codice va letto in coerenza con i diritti sindacali;

l. riservatezza: la disponibilità e la trasparenza non esentano l'appartenente alla CRI dal dovere di discrezione e riservatezza. L'appartenente alla CRI non può comunicare, in qualunque forma, ad una persona non qualificata, documenti o informazioni delle quali viene a conoscenza in occasione delle sue funzioni e non potrà renderli pubblici. Lo stretto rispetto delle regole relative all'accesso ed alla diffusione delle informazioni costituisce un obbligo fermo ed ogni mancanza sarà suscettibile di misure disciplinari e – ricorrendone le circostanze – di denuncia penale. Il dovere di discrezione e riservatezza non è da intendersi in assoluto, ma con riferimento alle funzioni e alle attività svolte in servizio.



m. denunce e segnalazioni: nel quadro delle proprie funzioni l'appartenente alla CRI è tenuto a informare per vie interne ogni irregolarità che ha constatato. È peraltro fondamentale astenersi dal rilasciare dichiarazioni eventualmente diffamatorie rivolte all'Associazione, privilegiando quindi le vie gerarchiche interne per ogni tipologia di segnalazione e commenti faziosi o di denuncia. Facendo ciò l'interessato ha il dovere di assicurarsi dell'esattezza e della pertinenza delle sue affermazioni. Tale disposizione intende incoraggiare le informazioni interne nell'ottica della tutela della dignità dell'Associazione, con particolare riferimento al rispetto della disciplina interna, ma non anche privilegiare una sostituzione degli organi interni agli organi di giustizia ordinaria. La norma non intende sindacare su condotte potenzialmente ricadenti nell'ambito della responsabilità penale, amministrativa e contabile, la cui segnalazione/denuncia non è limitata, ma anzi doverosa, così come il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi, sancito dall'articolo 24 della Costituzione. L'astensione da dichiarazioni diffamatorie è finalizzata alla tutela dell'immagine della CRI.

15.2 In ogni caso, ed al fine di proteggere l'integrità dell'Associazione, i membri dei Consigli Direttivi a tutti i livelli sono obbligati ad agire unicamente nell'interesse della Croce Rossa Italiana e, in caso di conflitto di interesse, devono astenersi dal prender parte al momento decisionale della Società Nazionale.

16. ETICA DEL LAVORO

16.1 L'Associazione considera l'etica del lavoro non solo un insieme di regole, ma anche come il modo di interpretare il proprio ruolo professionale nella società.

16.2 La coerenza morale e il rispetto dei valori della persona all'interno e all'esterno dell'Associazione, così come l'assoluto rispetto delle normative vigenti in materia di lavoro, costituiscono un investimento a vantaggio dello sviluppo associativo e del servizio ai più vulnerabili, nonché alla progettualità di lungo periodo.

16.3 L'Associazione promuove il rapporto sinergico ed il mutuo rispetto tra Volontari e Dipendenti. Similmente, adotta dei criteri per differenziare l'apporto di entrambi, egualmente prezioso ma differente per natura e disciplina. I Comitati, ad ogni livello, hanno cura di rendere noto ai Soci l'elenco di coloro i quali vantano un incarico retribuito e/o percepiscono un compenso, intendendosi in tale categoria tutti coloro i quali sono titolari di un rapporto di lavoro:

- a. subordinato, a tempo indeterminato o determinato;
- b. con contratto di somministrazione, di collaborazione coordinata e continuativa, di consulenza e simili;
- c. accessorio.



Croce Rossa Italiana
Organizzazione di Volontariato

SOTTOSCRIZIONE PER PRESA VISIONE

Il **“TITOLO IV – NORME DISCIPLINARI”** e il **TITOLO V– DISPOSIZIONI ATTUATIVE”** del Codice Etico sono stati rimossi dal presente documento in quanto il Servizio Civile prevede al suo interno un insieme di regole comportamentali aggiuntive e un proprio sistema sanzionatorio contenute ed esplicate all'interno dei Contratti di ogni singolo Operatore Volontario.

Resta fermo però che la violazione del presente Codice Etico lede il rapporto di fiducia instaurato tra i destinatari indicati dall'articolo 2, tra cui gli Operatori Volontari in Servizio Civile, e la CRI. il corretto svolgimento degli obblighi connessi al rapporto medesimo, e può determinare il sorgere di responsabilità e l'applicazione delle sanzioni previste dal vostro Contratto di Servizio Civile, ferma restando la possibilità della CRI, il cui interesse è lesa dalla violazione, di agire per il risarcimento dei danni eventualmente subiti.

Firmando il presente documento, io sottoscritto/a _____
dichiaro di aver preso visione delle regole del presente Codice, le quali costituiscono una serie di obblighi che l'appartenente alla CRI deve accettare con consapevolezza e precisione. Il non rispetto di tali norme e i comportamenti difforni alle regole e ai doveri che violano i regolamenti comporta l'adozione di sanzioni commisurate alla gravità della violazione, secondo le procedure contenute e indicate nel sistema sanzionatorio del Servizio Civile Universale.

DATA: _____

FIRMA AUTOGRAFA

LUOGO: _____
